

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 7 ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani , Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Stefano Persichelli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 44 DEL SIGNOR ZACCANTI FEDERICO, NATO IL 29.05.1982, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EX. ART. 117 NOIF EMESSE DALLA L.I.C.P. IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE INTERCORSO CON IL TARANTO SPORT SRL.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per mancata instaurazione del contraddittorio.
Dispone incamerarsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 29 DELLA ASD REAL ALTAMURA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE LIMIDO LUCIANO, NATO IL 13.1.1988.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 3. RICHIESTA DI SVINCOLO N. 127 EX. ART. 109 NOIF 6°COMMA TRASMESSA DAL C.R. LIGURIA LND IN ORDINE AL CALCIATORE LERINI ALESSIO, NATO IL 12.11.1987,(ATTUALMENTE TESSERATO PER LA U.S.D. SAMPIERDARENESE 1946), DALLA G.S.D. BOGLIASCO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

4. RECLAMO N. 8 DEL SIGNOR FIGUS MARCO, NATO IL 25.03.1990, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S. MACOMER

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N. 23 DEL SIGNOR GIORDANO ALBANI, NATO IL 23.12.1982, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF DALLA SOCIETA' A.S.D. MAGIONE CALCIO A 5.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per mancata instaurazione del contraddittorio.

Dispone incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N. 26 DELLA A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF CONCESSO AL CALCIATORE ARANTES BORMOLINI MIGUEL AUGUSTO, NATO IL 19.2.1979.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO N. 27 DELLA A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF CONCESSO AL CALCIATORE CARULLA TULLIO, NATO IL 4.5.1980.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone incamerarsi la tassa.

8. RECLAMO N. 28 DELLA G.S. RIVA LIGURE 1985 ASD AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF CONCESSO AL CALCIATORE CACCIA ALFREDO, NATO IL 08.09.1982.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

9. RECLAMO N. 34 DELLA FUTSAL CARMENTA AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF CONCESSO AL CALCIATORE AGDID IMAD, NATO IL 10.09.1982.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

10. RECLAMO N. 39 DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF CONCESSO AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL, NATO IL 11.3.1983.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

11. RECLAMO N. 40 DEL SIGNOR BARTIROMO CRISTIAN, NATO IL 09.01.1989, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO DALLA SOCIETA' PRO FOLLONICA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa.

12. RECLAMO N. 20 DEL SIGNOR ONEDDU NINO, NATO IL 06.05.1989, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA FERTILIA.

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Dispone incamerarsi la tassa.

13. RECLAMO N. 41 DELLA A.S.D. MIRA CALCIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX. ART. 107 NOIF DEL CALCIATORE BETTO MATTEO, NATO IL 06.02.1986.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

14. RECLAMO N. 42 DELLA A.S.D. MIRA CALCIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX. ART. 107 NOIF DEL CALCIATORE SANNINO MARCO, NATO IL 22.11.1986.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
AVV. GUIDO VALORI

Publicato in Roma il 8 ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Giancarlo Abete

